

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

Mercoledì 9 marzo 2005

*Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

ALLEGATO 7

D.L. 7/2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, e per il completamento di grandi opere strategiche (C. 5697 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge A.C. 5697 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 7 del 2005, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, rilevato che le disposizioni da esso recate presentano numerosi ambiti materiali di intervento, tra i quali è possibile individuare, come prevalenti, quelli dell'«istruzione» e della «ricerca scientifica e tecnologica», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata, dal secondo comma dell'articolo 117, lettere g) ed e) della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, osservato, inoltre, che talune delle disposizioni recate dal provvedimento appaiono incidere su ulteriori ambiti materiali, quali la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», l'«ordinamento sportivo», la «protezione civile», la «tutela della salute», il «governo del territorio» «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e l'«ordinamento della comunicazione», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, rilevato altresì che l'articolo 3, comma 3-*quater*, introduce disposizioni in materia di «ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», la cui disciplina è affidata, dal secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che le disposizioni di cui all'articolo 6-*septies*, recante norme in materia di servizio civile nazionale, appaiono inquadrabili nella materia «difesa» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), e che le disposizioni di cui all'articolo 7-*sexiesdecies* appaiono prevedere interventi riconducibili a quelli contemplati dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; osservato, infine, che, per altro verso, talune disposizioni appaiono altresì incidere sulla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e sul «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», demandate, dalle lettere s) e r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-*quinquies*, abbassa da cinque a tre anni il periodo necessario per consentire il transito dalla seconda alla prima fascia ai dirigenti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di livello generale, consentendo l'inquadramento nella fascia superiore anche ai dirigenti e ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche anche non statali (ivi compresa, ai sensi del successivo comma 1-*sexies*, quella che ha conferito l'incarico), purché anch'essi abbiano ricoperto per tre anni incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, pur non essendo inquadrati nel ruolo dei dirigenti dello Stato; rilevato che la Corte costituzionale «ha costantemente affermato che nell'accesso a funzioni più elevate, ossia nel passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere «ravvisata una forma di reclutamento». Tale forma di reclutamento è perciò soggetta alla regola del pubblico concorso, che, in quanto 'meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo ineludibile momento di controllo, funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione (ex plurimis: sentenze n. 1 del 1999, n. 320 del 1997, n. 1 del 1996). E proprio per la contraddizione con questi principi, la giurisprudenza costituzionale è costante nel censurare norme che stabiliscono il passaggio a fasce funzionali superiori, in deroga alla regola del pubblico concorso, o comunque non prevedono alcun criterio selettivo, o verifiche attitudinali adatte a garantire l'accertamento dell'idoneità dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, realizzando così una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso l'alto del personale (sentenze n. 1 del 1999, n. 320 del 1997, n. 478 del 1995, n. 314 del 1994)» (Corte cost., sentenza 29 maggio 2002, n. 218); rilevato che, alla luce dei sopra ricordati orientamenti assunti dalla giurisprudenza costituzionale, l'articolo 5, comma 1-*quinquies* non appare conforme all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, che fissa il principio dell'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, ed all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, che pone il principio di uguaglianza per l'accesso agli uffici pubblici, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 5, comma 1-*quinquies*, siano soppresse le parole da: «ed è aggiunto» sino alla fine del comma.